

**Verbale di Assemblea straordinaria dell'Associazione
«Col“P”di scena»**



Il giorno ventuno del mese di Gennaio, dell'anno 2024, alle ore 10.00 presso la sede sociale dell'Associazione «Col“P”di scena» sita in Battipaglia (Salerno), alla via Monsignor Vicinanza, snc, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'associazione su indicata.

Sono presenti personalmente o per delega scritta i soci così come enumerati da foglio firme allegato; che forma parte unica, integrante e sostanziale del presente verbale. Sono presenti precisamente 21 Soci Ordinari di cui due (2) con delega.

Presiede l'Assemblea dei soci il Sig. NOSCHESE Alfonso il quale nomina come Segretario della riunione la Sig.ra NICODEMO Rita con funzione di estensore del verbale assembleare.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero dei soci presenti è superiore a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria, la dichiara validamente costituita. Apre la discussione e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica dello statuto ed adeguamento al Codice del Terzo Settore;

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, “Modifica dello statuto ed adeguamento al Codice del Terzo Settore” il Presidente comunica che la variazione statutaria si è resa necessaria per adeguare lo statuto vigente al Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117/2017) e assumere la forma di Associazione di promozione sociale per tutto quel che prevede la nuova disciplina giuridica sulle associazioni di promozione sociale e precisamente alle disposizioni generali del Codice del Terzo Settore (artt. 1-3 D. Lgs. n. 117/2017); alla disciplina generale degli enti del terzo settore (artt. 4-16 D. Lgs. n. 117/2017), alle disposizioni relative all'attività di volontariato ed alla figura del volontario (artt. 17-19 D. Lgs. n. 117/2017), alla disciplina sulle associazioni del terzo settore (artt. 20-31 e art. 87 D. Lgs. n. 117/2017), alla disciplina specifica relativa alle associazioni di promozione sociale (artt. 35-36 D. Lgs. n. 117/2017) nonché all'art. 47 D. Lgs. n. 117/2017, relativo alle modalità di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; agli artt. 55 e 56 D. Lgs. n. 117/2017, relativi ai rapporti con gli enti pubblici ; alla normativa fiscale prevista dal Titolo X del D. Lgs. n. 117/2017 in quanto applicabile.

Successivamente il Presidente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n.23 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei 23 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità, l'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di bollo così come stabilito dall'art. 82, comma 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Il Presidente eletto Sig. ALFONSO NOSCHESE, alle ore 12.00, rilevato che l'argomento posto all'ordine del giorno è stato ampiamente trattato e nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del

presente verbale al quale allega il nuovo statuto sociale, approvato e debitamente siglato in ogni pagina e sottoscritto dal segretario e dal nuovo Presidente.

Il Segretario

Rita Uccidenu

Il Presidente

[Signature]



Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Salerno
Ufficio Territoriale di Pagani

Atto registrato n. 31-01-2024

al n. 71 Serie 3

Versato € 200,00 Quarantasei/00
Il Direttore

Firma su delega del Direttore Provinciale

(Disposizione di servizio n. 01/2023)

e successivi aggiornamenti



Signed by: NOSCHESI ALFONSO
Issuer: Namirial CA Firma Qualificata
Signing time: 26-06-2024 14:15 UTC +02

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA

«Col"P"di scena»

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, (di seguito anche indicato come "Codice del Terzo settore" o "C.T.S.") e successive modifiche, con particolare riferimento agli artt. 35-36, l'associazione denominata **"Col"P"di scena"**, di seguito indicata anche come "Associazione".

Una volta acquisita la qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo APS senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi **"Col"P"di scena"** e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale in Battipaglia (Salerno), alla via Monsignor Vicinanza, snc – edificio A, interno B, piano terra. Il trasferimento della sede è adottato con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà, con delibera del Consiglio Direttivo, istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'associazione ha durata illimitata.

Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 2 – Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati:

- I. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale – di cui all'art. 5, comma 1, lettera i del

Codice del Terzo settore –, mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti attività:

- 
- Luigi
- i. *l'allestimento di spettacoli teatrali, originali e non, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto delle normative vigenti riguardo l'attività teatrale e di spettacolo;*
 - ii. *la promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale anche mediante l'organizzazione di laboratori, corsi, stage e seminari presso strutture pubbliche e private in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, ecc.;*
 - iii. *l'affiancamento ad Enti, Istituzioni ed Associazioni di volontariato che abbiano fini in armonia con quelli del volontariato e che operano nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative che contribuiscono allo sviluppo delle attività e della cultura teatrale;*
 - iv. *l'allargamento degli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo teatrale, al fine di trasmettere l'amore per la cultura e l'arte teatrale ed artistica in generale come un bene per la persona e un valore sociale;*
 - v. *il porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni del mondo del teatro, un sollievo al proprio disagio;*
 - vi. *la valorizzazione e lo sviluppo della aggregazione e dei linguaggi giovanili attraverso la pratica teatrale come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni;*
 - vii. *la promozione di attività di animazioni ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, attraverso attività culturali e teatrali volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo;*
 - viii. *la realizzazione di iniziative editoriali, in stampa, in video, nei social media, internet di studio e di approfondimento riguardanti la cultura in generale e specificatamente l'attività teatrale;*
 - ix. *l'ampliamento della conoscenza della cultura teatrale con l'organizzazione di lezioni di storia del teatro per le diverse specializzazioni quali ad esempio attore, regista, scenografo, costumista, musicista, ecc.*
 - x. *lo svolgimento di attività che consentano ai soci, agli aderenti ed in generale al pubblico, di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, soprattutto nel campo del teatro, anche attraverso l'organizzazione dei saggi e mostre;*

xi. l'organizzazione e la gestione di stagioni teatrali mediante di apposite convenzioni con Enti pubblici e privati detentori a qualsiasi titolo di luoghi per l'esercizio di pubblico spettacolo;

xii. partecipazione a progetti, concorsi ed altre iniziative volte allo sviluppo e diffusione della cultura teatrale attivati nel proprio territorio, in Italia o all'estero;

xiii. adesione e collaborazione con altre organizzazioni nazionali e/o internazionali che abbaino per scopo la promozione della cultura teatrale;

Per l'attuazione delle attività sopra elencate, l'associazione si avvarrà in modo prevalente dell'apporto dei volontari aderenti agli enti associati e, solo, nell'eventualità che specifiche attività non possano essere realizzate senza avvalersi di lavoro dipendente o autonomo, essa potrà riconoscere prestazioni retribuite, anche a carattere continuativo, a risorse umane individuate anche tra i soci degli enti associati che non rivestano la qualifica di volontario.

L'associazione potrà assumere, ingaggiare o collaborare con artisti, attori, musicisti, danzatori, coreografi, cantanti, scenografi, registi, tecnici, consulenti ed ogni altro personale estraneo alla stessa;

In ogni caso l'attività retribuita dovrà sempre assumere un carattere minoritario e residuale rispetto a quella volontaria e mantenersi nei limiti indicati nel successivo articolo 21 del presente statuto.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione potrà compiere ogni altra attività connessa ed affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione è autorizzata per l'espletamento della propria attività ad iscriversi ed usare l'emblema della federazione nazionale attinente all'attività svolta.

Art. 3 – Soci

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 35 del C.T.S.

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 7 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Sono soci dell'associazione:

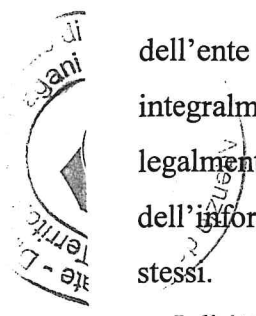
- **SOCI FONDATORI** – sono coloro che condividono degli obiettivi e che per raggiungerli decidono di dar vita ad un nuovo soggetto giuridico attraverso la sottoscrizione dell'atto costitutivo;
- **SOCI ORDINARI** – sono coloro che pagano la quota annuale di adesione stabilita di anno in anno e che contribuiscono sensibilmente alla vita e allo sviluppo dell'associazione, in diretta attuazione delle finalità istituzionali; hanno diritto di voto, di partecipare alle assemblee e sono eleggibili;

Art. 4 – Adesione

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente e decorre dalla data della delibera dell'organo amministrativo che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera o portando interessi omogenei, con le loro competenze e conoscenze. Possono essere ammesse altre associazioni di promozione sociale in numero illimitato; possono essere ammessi come soci anche altri Enti del Terzo settore, diversi dalle associazioni di promozione sociale, e altri enti e/o organizzazioni senza scopo di lucro, in numero non superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto, gli eventuali estremi di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il verbale del Consiglio direttivo o dell'assemblea che manifesta la volontà di aderire all'Associazione, e deve essere firmata dal legale rappresentante



dell'ente richiedente. La richiesta deve contenere inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. La richiesta di iscrizione dà atto della presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e concede l'autorizzazione al trattamento degli stessi.

I diritti garantiti al socio, ente o persona giuridica, sono materialmente esercitati per il tramite di rappresentanti designati dall'ente associato. A ciascun ente associato sono garantiti da n. 1 (un) voto a n. 5 (cinque) voti, secondo quanto disposto dall'apposito regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei soci.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'Associazione espresso dal Consiglio Direttivo i richiedenti possono ricorrere al collegio dei probiviri, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art.5 – Diritti dei soci

I soci hanno il diritto di:

- a) partecipare alle assemblee;
- b) Votare, direttamente o per delega, alle assemblee, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- c) eleggere gli organi associativi e candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;;
- d) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- e) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- f) usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- g) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- h) concorrere all'elaborazione dei programmi di attività ed alla loro approvazione;
- i) conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;
- j) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- k) denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art.29 del CTS

Le modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti saranno stabilite dal Consiglio Direttivo, mediante l'adozione di delibere o di un Regolamento generale.

Art.6 – Obblighi dei soci

I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare le norme del presente Statuto ed i interni approvati;
- b) tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- d) Contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art.36 del Dlgs

Art.7 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per scioglimento dell'ente associato, per recesso o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, e comunque in ogni altro caso in cui svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione può essere espulso dall'associazione.

Qualora il Consiglio Direttivo ravveda i presupposti per l'espulsione di un socio, lo deferisce con delibera motivata all'Assemblea dei soci in sessione ordinaria, comunicando all'interessato la delibera mediante raccomandata a.r., ovvero, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata. L'Assemblea dei soci ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo ed il legale rappresentante o altro delegato socio interessato in merito agli addebiti mossi. L'Assemblea dei soci decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio, deliberando con voto segreto.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.

La qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art.8 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;

- 
- c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo, organo facoltativo, ma obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;
 - e) l'Organo di revisione, organo facoltativo, ma obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

La durata degli organi sociali è di 3 (tre) anni. Chi ha coperto la carica di Presidente per due mandati consecutivi non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Art.9 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno 3 mesi e in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi.

Delibera su tutte le attività dell'associazione, in particolare:

- a) nomina e revoca il Presidente ed il Vicepresidente e i componenti degli altri organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva i bilanci;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) approva il regolamento generale che disciplina il normale funzionamento dell'Associazione per quanto non espressamente previsto dal presente statuto;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Adotta il regolamento generale che disciplina il funzionamento dell'assemblea stessa per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto.

Ogni ente socio può intervenire in Assemblea per il tramite del proprio legale rappresentante o di altro componente dell'organo di amministrazione esplicitamente incaricato della partecipazione alla singola convocazione dell'Assemblea.

Ciascun ente associato può partecipare all'Assemblea per il tramite di un altro ente associato. La delega deve essere scritta e firmata dal legale rappresentante dell'ente delegante e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni ente socio può rappresentare sino non più di un ente socio. Si applicano le disposizioni di cui al comma precedente, in quanto compatibili.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali e persone invitate ad interloquire su specifiche questioni, su richiesta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:

- a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
- b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
- c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% + 1 dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, sulla trasformazione, fusione e scissione.

Essa è valida con la presenza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, sulla trasformazione, fusione e scissione.

Art.10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili.

L'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio direttivo indica anche il numero dei componenti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste dal C.T.S. e dagli atti ivi richiamati;
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) deliberare l'ammissione degli associati;
- f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati e deferire all'Assemblea gli associati per cui ravveda i presupposti per l'esclusione
- g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

i) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del C.T.S.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo decadono di diritto nel caso siano assenti ingiustificati per due volte consecutive. Nel caso di decadenza di uno o più componenti, per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione da parte dell'Assemblea degli iscritti seguono nella graduatoria di votazione. Nel caso in cui la sostituzione secondo tale modalità non sia possibile, il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea ordinaria per lo svolgimento di elezioni suppletive.

Il Consiglio direttivo può nominare un segretario tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:

- a) tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;
- b) disbrigo della corrispondenza;
- c) redazione e conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Il Consiglio direttivo può nominare un Tesoriere tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:

- a) Predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo;
- b) tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- c) riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo.

I compiti di Segretario e Tesoriere possono essere assolti dallo stesso consigliere.

Art.11 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

È eletto dall'Assemblea tra i soci, a maggioranza dei presenti, contestualmente al Consiglio direttivo.

Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi

motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni. La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

Art.12 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del C.T.S.

I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso, se costituito da revisori legale iscritti nell'apposito registro, può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'Art. 31, comma 1, C.T.S., la revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art.13 – Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art.14 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.15 – Divieto di distribuzione degli utili –

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3 CTS, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.16 – Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art.17 – Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio dell'Associazione, qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto gestionale per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione deve depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui si riferisce.

Art. 18 – Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art.19 – Libri Sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio direttivo
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove costituito, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, ove costituiti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

L'Associazione dovrà tenere i libri e le scritture contabili previste e/o necessarie ai sensi del presente Statuto e degli Articoli 6, 7, 13 e 14 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art.20 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite degli enti associati all'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con gli enti associati e con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art.21 – Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle persone aderenti agli enti associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del C.T.S. solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

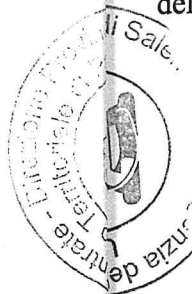
Art.22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento o, in mancanza di tale deliberazione, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra gli aderenti agli enti propri associati.

Art.23 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.



Rita Vicodemi

Alfonso Noscese

Signed by: NOSCHESI ALFONSO
Issuer: Namirial CA Firma Qualificata
Signing time: 26-06-2024 14:15 UTC +02